



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-85614 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. 131 Prot. 3353

li 06 giugno 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi – Edificio distinto al foglio 32 particella 280 di cui all'ordinanza nr. 02 del 05 maggio 2009

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n.02 del 05/05/2009 prot. 1956/2009 con la quale si dichiarava *"i solai di piano e di copertura risultano crollati e sulla muratura portante si evincono sconnesione di consistente entità"* e si ordinava *"di provvedere, in via immediata ad attuare, tutte quelle opere provvisoriale necessarie ad eliminare lo stato di pericolosità ed a scongiurare ogni qualsivoglia pericolo per la pubblica e privata incolumità sull'immobile pericolante sopra citato. Evidenzia che le opere necessarie al consolidamento del fabbricato stesso dovranno essere preventivamente autorizzate da questa amministrazione"*;

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.37 del 10/09/2016 prot. 4219/2016 con la quale si dichiarava *"omissis.....in particolare i solai ed il tetto dell'edificio risultano collassati, presumibilmente in precedenza dell'evento tellurico del 24/08/2016.....omissis.....l'inaccessibilità totale del fabbricato e l'intransitabilità con transennamento di adeguata fascia sottostante il fabbricato...omissis..."*;

DATO ATTO:

CHE il fabbricato in questione risultava **INAGIBILE** precedentemente alla data degli eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi, come si evince da ordinanza n. 02 del 05/05/2009 prot. 1956/2009 il cui contenuto è stato sopra descritto;

CHE in data 21/04/2017 è stata redatta dalla squadra MR1520 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n.008 relativamente all'edificio distinto al foglio n.32 particella n.280, dalla quale risulta il seguente esito:

Edificio NON UTILIZZABILE (rudere);

CHE dalle visure catastali espletate mediante la piattaforma software *Sister* l'immobile distinto al foglio n.32 particella n.280 risulta intestato ai soggetti sotto indicati, i cui dati di residenza sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Siatef*:

MANIERI ANNA MARIA nata a Ascoli Piceno (AP) il 24/11/1955 (MNRNMR55S64A462W) residente a Ascoli Piceno (AP) - 63100 in via Redipuglia n.2 in qualità di proprietaria;

VESPA ADRIANO nato a Montegallo (AP) il 05/08/1949 (VSPDRN49M05F516I) residente a Ascoli Piceno (AP) - 63100 in via Redipuglia n.2 in qualità di proprietario;

PATALOCCHI GIANLUCA nato a Amandola (FM) il 05/06/1976 (PTLGLC76H05A252C) residente a Montemonaco (AP) - 63088 in viale Stradone n.30 I 3 in qualità di proprietario;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del d.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del d.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;
- L.R. Marche n. 17 del 20.04.2015;
- D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;



DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,

L'INAGIBILITÀ PREGRESSA dell'immobile sito in Montemonaco (AP) Frazione San Lorenzo, distinto al catasto al foglio 32 particella 280 come da risultanze premessa indicate;

ORDINA

1. la revoca della propria precedente ordinanza n. 37 del 10/09/2016;
2. ai proprietari dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione San Lorenzo identificato catastalmente al foglio 32 particella 280:
 - l'immediato sgombero da persone, il divieto di accesso e di utilizzo anche occasionale dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta

eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi e interventi tecnici e di sgombero, qualora sussistano condizioni di sicurezza;

- che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

- di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto di provvedimento;

- di provvedere, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;

- di provvedere, in via immediata ad attuare, tutte quelle opere provvisorie necessarie ad eliminare lo stato di pericolosità ed a scongiurare ogni qualsivoglia pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- di interdire l'accesso e l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante segnalazione, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;

3. che i lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;

- nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;

- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;

DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

MANIERI ANNA MARIA nata a Ascoli Piceno (AP) il 24/11/1955 (MNRNMR55S64A462W) residente a Ascoli Piceno (AP) - 63100 in via Redipuglia n.2 in qualità di proprietaria;

VESPA ADRIANO nato a Montegallo (AP) il 05/08/1949 (VSPDRN49M05F516I) residente a Ascoli Piceno (AP) - 63100 in via Redipuglia n.2 in qualità di proprietario;

PATALOCCHI GIANLUCA nato a Amandola (FM) il 05/06/1976 (PTLGLC76H05A252C) residente a Montemonaco (AP) - 63088 in viale Stradone n.30 l 3 in qualità di proprietario;

a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;

a trasmetterla, per le rispettive competenze;

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile

(pec: regione.marche.protciv@emarche.it)

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);

- al Centro di Coordinamento regionale (e-mail ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)

- All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

- Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)

4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.

U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia,ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

che in caso di inadempimento si provvederà all'esecuzione d'Ufficio a spese della ditta proprietaria, fatta salva la denuncia di cui all' art. 650 del C.P.

che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

